SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

SABATO 7 AGOSTO 1971

(53ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » **(1787)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 655, 657, 658 e *passim*
ACCILI 667
BISANTIS, *relatore alla Commissione* . . . 656, 657, 658 e *passim*
COPPO . . . . . 657, 664, 667 e *passim*
DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 657, 658, 659 e *passim*
FERMARIELLO . . . . . 657, 658, 665 e *passim*
MARIS . . . . . 662, 663, 664 e *passim*
RICCI 664, 665, 667
TORELLI . . . . . 659, 660, 661 e *passim*
VARALDO 658

La seduta ha inizio alle ore 8,40.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola, Vignolo.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Angelini e Spigaroli sono sostituiti rispettivamente dai senatori Genco e Zaccari.

Ai sensi dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento interviene il senatore Maris.

R I C C I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (1787)

P R E S I D E N T E . L' ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ».

Prendiamo in esame gli articoli del disegno di legge accantonati nella seduta precedente.

CAPO II

I SOGGETTI

Art. 4.

(*Iscritti obbligatoriamente al Fondo*).

È iscritto obbligatoriamente al Fondo:

a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 nonchè relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi trasporto dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a*) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato *A* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a*) per la gestione del pubblico servizio, semprechè, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Sono esclusi dall'iscrizione:

1) i dirigenti;

2) il personale straordinario di cui all'articolo 8, quinto comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363;

3) i guardabarriere e le guardie di fermata;

4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purchè il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;

6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

7) il personale che svolge attività alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.

Il primo comma di questo articolo è stato approvato nella seduta precedente.

(*È approvato*).

Al secondo comma è stato presentato dal relatore, senatore Bisantis, il seguente emendamento:

sostituire il punto n. 2 come segue:

2) il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione*. Al riguardo di questo punto n. 2, la Sottocommissione è stata dell'avviso di lasciare inalterato il testo governativo. Sono pronto ad aderire a tale parere per non creare motivi di rinvio o ragioni di difficoltà all'approvazione del disegno di legge; però faccio presente l'opportunità dell'emendamento formale da me proposto, in quanto il personale interessato, in base alla legge, non è più definito straordinario, ma avventizio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al punto 2).

(*È approvato*).

Allo stesso secondo comma sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti: al numero 3 sopprimere le parole « le guardie di fermata »; e in via subordinata sopprimere l'intero numero 3.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Per ciò che concerne le guardie di fermata osservo che nel già citato decreto-legge 9 novembre 1947, n. 1363, non è prevista questa categoria, i cui appartenenti esplicano un lavoro continuo, fra l'altro con responsabilità personali precise Pertanto insisto perchè le guardie di fermata siano incluse nella iscrizione al fondo.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario all'emendamento.

C O P P O . Ho avuto occasione di trattare l'argomento nella seduta precedente. Le guardie di fermata hanno un rapporto di lavoro regolato da un contratto, che non è quello degli autoferrotramvieri e pertanto tale personale non può essere iscritto al Fondo. Esso gode del trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria e la sua iscrizione al Fondo creerebbe gravissime difficoltà, tra l'altro, perchè esso non ha una permanenza nell'impiego. Se si derogasse da tali considerazioni, allora dovremmo ammettere la iscrizione al Fondo di altre categorie di personale non aventi questo diritto. Purtroppo questo Fondo è legato ad un tipo di contratto collettivo degli iscritti.

F E R M A R I E L L O . Aderisco alle argomentazioni svolte dal collega Coppo e pertanto dichiaro che voteremo contro l'emendamento.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La modesta entità delle retribuzioni che percepiscono le guardie di fermata farebbe sì che la misura della pensione corrisposta loro dal Fondo sarebbe uguale a quella della assicurazione generale, sulla base però di contributi più elevati. Il Governo è contrario all'emendamento.

B I S A N T I S, *relatore alla Commissione.* Non mi risulta esatta l'affermazione fatta dal sottosegretario De Marzi: le guardie di fermata conseguirebbero con l'iscrizione al fondo un trattamento migliore, altrimenti non avrei insistito sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . I termini del problema risultano chiari e ciascun membro della Commissione è posto in grado di votare con cognizione di causa.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al punto 3 del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni*).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili è destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

A decorrere dal 1° luglio 1971, il contributo dovuto al Fondo di previdenza è elevato al 23,70 per cento delle retribuzioni imponibili.

Tale contributo è posto, per il 17,55 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,15 per cento, a carico degli agenti.

Per il quinquennio 1972-1976, la misura dell'aliquota contributiva può essere modificata annualmente in relazione alle risul-

tanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.

Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.

Finchè non è stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonchè ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.

A questo articolo sono stati presentati dalla Sottocommissione i seguenti emendamenti:

Sostituire nel secondo comma la cifra « 23,70 », con la cifra « 24 »; sostituire al terzo comma le parole: « per il 17,55 » con le altre: « per il 17,75 » e le parole: « per il 6,15 » con le altre: « per il 6,25 ».

F E R M A R I E L L O . Avverto i colleghi della Commissione che questi due emendamenti sono collegati all'altro emendamento proposto per l'articolo 28-*bis*, accantonato nella seduta di ieri, che tratta della pensione per anzianità: infatti, avendo previsto l'aumento della quota di contributo, abbiamo creato la fonte di copertura delle spese implicate dal successivo emendamento.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo il parere favorevole del Governo per il primo emendamento.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Era già stato presentato un altro emendamento al primo comma, che è stato poi ritirato per ragioni di opportunità. Infatti, dalla discussione svoltasi ieri sull'articolo 28-*bis*, poi accantonato, è risultata la necessità di trovare una copertura della spesa. Con gli emendamenti in esame si eleva il contributo dal 23,70 per cento al 24 per cento, di cui il 17,75 a carico delle aziende ed il 6,25 a carico degli agenti. Sorgerebbe qui la questione, che ho il dovere di prospettare, di un aggravio di spesa. Io, ripeto, non insisto, in quanto desidero che il disegno di legge venga senz'altro varato; ma la Commissione deve decidere se si debba richiedere il parere della 5ª Commissione in merito a questa nuova spesa.

P R E S I D E N T E . La spesa non verrebbe a gravare sull'erario.

V A R A L D O . La Commissione finanze e tesoro si interessa dell'equilibrio del fondo, non del fatto che si aggravino le aziende!

F E R M A R I E L L O . Giustissimo; condivido l'osservazione del senatore Varaldo.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro comunque favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 6 tendente a sostituire le parole: « al 23,70 » con le altre « al 24 ».

(*È approvato*).

Al terzo comma dell'articolo 6 si propone di sostituire le parole: « per il 17,55 » con le altre: « per il 17,75 », e le parole « per il 6,15 » con le altre: « per il 6,25 ».

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole anche a questo emendamento.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 11 accantonato nella seduta di ieri:

Art. 11.

(*Sanzioni civili*).

In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

In caso di ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese, sino ad un massimo di lire 50 mila.

Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Al primo comma, dopo le parole: « l'azienda » i senatori Torelli, Maris e Fermariello propongono di aggiungere le altre: « indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830 ».

Inoltre, gli stessi senatori, al secondo comma, propongono di sopprimere le parole « sino ad un massimo di lire 50 mila ».

T O R E L L I . La Sottocommissione ha ritenuto troppo lievi le penalità previste dal primo comma dell'articolo 11, che riguarda la mancata presentazione delle denunce; ha ritenuto dunque indispensabile il richiamo all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, numero 830, che prevede una speciale penalità.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto al secondo comma, nel quale si prevede un'infrazione di gran lunga minore di quella di cui al primo comma, si è ritenuto utile eliminare il massimo di sanzione fissato in lire 50.000.

La penalità di cui trattasi, pertanto, rimane stabilita in lire 10.000 per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole al primo dei due emendamenti.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi dichiaro favorevole al primo emendamento proposto mentre, per il secondo, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato al primo comma dell'articolo 11 dai senatori Torelli, Maris e Fermariello.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dagli stessi senatori al secondo comma dello stesso articolo.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 11 quale risulta dopo le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Esaminiamo ora l'articolo 12, anche esso accantonato nella seduta di ieri della Commissione:

Art. 12.

(*Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi*).

I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private, che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall'articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore

a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

I trasgressori sono tenuti, altresì, all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'articolo 111, nn. 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al secondo comma di tale articolo i senatori, Maris, Torelli e Fermariello propongono di sostituire, al secondo comma, le parole « I trasgressori sono tenuti » con le altre « Le aziende sono tenute ».

T O R E L L I . Direi che questo nostro emendamento si illustra da sè. Si tratta, in definitiva, di una modifica puramente formale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 13 del quale abbiamo rimandato ad oggi la discussione:

Art. 13.

(*Accertamento e contestazione delle infrazioni - Applicazione della sanzione amministrativa - Opposizione*).

Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede.

L'infrazione è immediatamente contestata e, se ciò non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro deve notificare al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, se ritenga fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento stesso, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima insieme con le spese di notificazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può proporre azione dinanzi al pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da effettuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento si procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa, a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

A tale articolo il senatore Torelli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede.

L'infrazione è immediatamente contestata all'interessato mediante verbale, e se ciò non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro notifica al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario, con comunicazione, in entrambi i casi, che il trasgressore è ammesso a pagare entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista, previa esibizione della prova dell'avvenuto versamento dei contributi dovuti.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica previsti dal secondo comma del presente articolo, trasmette il verbale di accertamento contenente l'indicazione dei motivi e l'importo delle somme dovute per l'infrazione al Pretore competente per territorio.

Il Pretore, esaminata la regolarità dell'accertamento e la rispondenza delle somme a quanto previsto dall'articolo 12, ingiunge all'azienda, in persona del suo legale rappresentante, il pagamento, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del verbale e pedissequa ingiunzione, delle somme dovute e spese di notifica conseguenti.

L'ingiunzione è dichiarata provvisoriamente esecutiva e pertanto può procedersi all'esecuzione forzata con osservanza delle norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Entro il termine prefissato per il pagamento l'azienda può proporre opposizione al Pretore mediante ricorso motivato. Il Pretore con suo decreto fissa l'udienza di comparizione e il termine per la notifica del ricorso del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza stabilita.

La data dell'udienza deve essere fissata non oltre venti giorni dalla notifica degli atti.

Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio personalmente senza assistenza di difensori.

Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa, diritto o spesa.

L'obbligazione del pagamento delle somme dovute a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi ».

T O R E L L I . Mi permetto di intervenire per illustrare brevemente il mio emendamento.

Il meccanismo previsto dal testo del disegno di legge in esame ricalca, in qualche modo, il sistema della depenalizzazione studiato per i reati stradali e per le contravvenzioni ai regolamenti degli enti locali.

Ebbene, io ritengo che tale parificazione non possa essere prevista in questo articolo 13 ed aggiungo che non mi sembra il caso di introdurre qui una eccezione (perchè, in definitiva, la depenalizzazione rappresenta un'eccezione) o meglio un esperimento che non si intendeva estendere ad altre fattispecie e che, finora, ha dato luogo a critiche di ogni genere ed a rilievi giurisprudenziali e dottrinali.

Ho dunque pensato ad una sostituzione integrale dell'articolo 13; devo comunque precisare che il testo di tale articolo, così come è attualmente predisposto, viene ad identificare l'Ispettorato del lavoro non soltanto sulla base delle funzioni che attualmente ha (funzioni ispettive, funzioni di polizia giudiziaria) ma di altre nuove quali la potestà istruttoria delle pratiche e, addirittura, la potestà giudiziaria.

L'Ispettorato provinciale, per il primo comma dell'articolo 13, comincia con l'accertare le infrazioni; per il secondo comma contesta le infrazioni stesse, per il terzo comma può notificare l'accertamento; fino a questo punto, non fa altro che svolgere le sue normali funzioni di istituto per le quali non possiamo distinguere gli ispettori dai capi dell'Ispettorato. Si tratta dell'Ispettorato, come ente, che viene rappresentato dal suo capo ufficio.

Senonchè il capo dell'Ispettorato, per la seconda parte dell'articolo 13 nella sua attuale formulazione, acquista una fisionomia particolare e personale; assume infatti il potere istruttorio di ritenere o meno fondato l'accertamento. Ecco dunque la prima enorme contraddizione: come può il capo dell'Ispettorato fare questo quando è lui, personalmente, che ha provveduto alla notifica dell'accertamento?

In secondo luogo, si dà al capo dell'Ispettorato la potestà di determinare, con ordinanza, la somma dovuta e di ingiungere il pagamento; ebbene, queste facoltà sono proprie di un'autorità giudiziaria

Alla fine dell'articolo stesso, si arriva a proposizioni che io non riesco assolutamente a comprendere. Si dice infatti che dopo che il capo dell'Ispettorato ha « determinato » ed « ingiunto », il contribuente che deve pagare effettua il versamento presso l'Ufficio del registro. Mi domando: che cosa c'entra l'Ufficio del registro?

Qui si tratta di contributi non pagati che devono tornare agli enti.

M A R I S . È la sanzione amministrativa, non sono i contributi.

T O R E L L I . No, lei si riferisce all'articolo 12. L'articolo 13, invece, concerne contributi non pagati. Inoltre, nello stesso articolo si legge che questa ingiunzione dell'ispettore diventa un titolo esecutivo. Abbiamo allora creato un titolo esecutivo nuovo! Fino ad ora abbiamo sempre saputo che i titoli esecutivi sono i provvedimenti giudiziari oppure le cambiali, gli assegni eccetera ma qui, pensate bene, diventa titolo esecutivo il documento che esce fuori dall'iniziativa dell'Ispettorato del lavoro!

Finalmente, dopo che questa ingiunzione viene notificata all'interessato, questi può fare opposizione e non è previsto che avvenga l'incasso. Nasce pertanto l'opposizione dinanzi al pretore, si svolge l'azione giudiziaria, termina con una sentenza che, finalmente, viene dichiarata inappellabile. Ci sarebbe da discutere sull'inappellabilità o meno; comunque, sta di fatto che, finalmente, l'ente — al termine di questa azione giudiziaria — può incassare.

A parte la questione giuridica circa l'opportunità di investire di questa potestà giudiziaria l'Ispettorato; a parte il meccanismo del pagamento all'Ufficio del registro che a me pare non c'entri affatto, rimane sempre da far rilevare che, in definitiva, si pone in essere una procedura macchinosa, discutibile e che colui il quale vuole versare presto e subito — cosa che è nelle premesse basilari del provvedimento — vedrà passare dei mesi prima di poterlo fare.

L'emendamento da me proposto appare più semplice e, nella sua prima parte, ricalca le norme dell'articolo stesso e quindi stabilisce che, quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, cioè dopo l'accertamento, il capo dell Ispettorato, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o dalla notifica trasmette il verbale di accertamento contenente l'indicazione dei motivi e l'importo delle somme dovute per l'infrazione al pretore competente per territorio.

Quindi, stabilisce che il pretore, esaminata la regolarità dell'accertamento e la rispondenza delle norme a quanto previsto dall'articolo 12, ingiunge all'azienda, in persona del suo legale rappresentante, il pagamento entro il termine di giorni 30 dalla notifica del verbale, delle somme dovute e spese di notifica conseguenti. Infine, l'ingiunzione è dichiarata provvisoriamente esecutiva e può pertanto procedersi all'esecuzione forzata con osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate

patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

In questo modo, finalmente, l'ente può immediatamente procedere all'esecuzione ed all'incasso indipendentemente dalla opposizione che potrà nascere dinanzi al pretore.

Ora, questa provvisoria esecutività in tanto si può concedere in quanto esiste già un provvedimento giudiziario in calce all'accertamento.

Seguono poi, nell'emendamento da me proposto, le norme relative al giudizio di opposizione.

M A R I S . Ieri abbiamo trattato in Sottocommissione questo argomento. Con tale complesso di norme si vuole garantire al legale rappresentante dell'azienda che ha omesso il versamento dei contributi, quindi a quel legale rappresentante colpito dalla sanzione amministrativa per questa omissione, di opporsi alla sanzione che gli è stata applicata.

Le questioni sollevate dal senatore Torelli sono due: chi accerta e chi commina questa sanzione; l'accertamento viene effettuato dall'Ispettorato del lavoro e gli ispettori del lavoro sono degli agenti di polizia giudiziaria; qui, però, non siamo in materia penale: si tratta di una sanzione, ripeto, amministrativa.

Chi commina la sanzione? La legge dice: il capo dell'Ispettorato del lavoro. In un primo tempo il senatore Torelli aveva fatto questa eccezione: può un ufficiale di polizia giudiziaria diventare anche colui che commina la pena? No, qui una distinzione mi pare indispensabile, ed è questa. Il capo dell'ufficio non è un agente di polizia giudiziaria, come il questore non lo è: lo sono i commissari, ma non il questore che è invece il capo dell'ufficio tecnico. D'altra parte non cadiamo nella giurisdizione speciale perchè ricordiamo che quando nel 1967 è stata introdotta quella sperimentazione che abbiamo chiamato della depenalizzazione di talune norme penali in tema di circolazione stradale e in tema di regolamenti urbani, abbiamo tolto al pretore il compito di comminare determinate sanzioni e lo abbiamo trasferito al prefetto, cioè al capo di un ufficio amministrativo, assegnando al pretore e all'autorità giudiziaria soltanto il compito di conoscere l'opposizione.

La norma dell'articolo 13, così complessa, in effetti non inventa nulla: copia pedissequamente non il codice della strada, ma la legge del 1967 che disciplinava la depenalizzazione delle norme del codice della strada. Ora qui si tratta di un giudizio di opportunità, cioè si deve cambiare ed arrivare ad una disciplina diversa? Io sarei indifferente, però se si arriva a una disciplina diversa, come proposto dal senatore Torelli, non si può accettare per una parte la disciplina prevista dalla legge del 1967 e per una parte quella della legge del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Senatore Torelli, accertata l'infrazione, determinata la sanzione amministrativa nel suo ammontare, se ci si rivolge poi al pretore perchè questi emetta l'ingiunzione di pagamento, entriamo nella logica della legge del 1910 e allora l'opposizione non si può più fare nei termini della legge del 1967, ma con una citazione, nei trenta giorni, eccetera, seguendo l'altra procedura. Torno a ripetere che io sono indifferente all'una o all'altra delle soluzioni; però se adottiamo la soluzione prospettata dal senatore Torelli bisogna evitare la contaminazione di cui ho detto.

Questo comporta una conseguenza: che tutto il procedimento diventa più macchinoso e più lungo.

Un'ultima osservazione di carattere formale sull'emendamento Torelli; al quint'ultimo comma si dice: « entro il termine prefissato per il pagamento l'azienda può proporre opposizione ». No, perchè l'opposizione non può essere che di colui che è stato colpito dalla sanzione amministrativa, cioè colui che è stato ingiunto; si ricordi che in questa vicenda l'azienda non c'entra affatto, è una sanzione amministrativa personale: la legge, per evitare l'omissione del versamento dei contributi, responsabilizza personalmente il legale rappresentante, che è portatore di un obbligo giuridico, da oggi in poi personale.

C O P P O . Già ci troviamo in una situazione molto delicata; se vi aggiungiamo le proposte del senatore Torelli arriviamo a un qualcosa di incredibile. Già ieri ne parlavo col collega Maris: noi per questo funzionario dell'Ispettorato del lavoro diamo delle regole generali, poi ne diamo delle altre di tipo speciale che si devono adattare a seconda dei casi; ma questo è un modo illogico di procedere. Quanto io posso fare è astenermi del tutto da ogni votazione.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, la questione ha una importanza particolare perchè l'articolo 13, pur così ibrido e confusionario, è stato elaborato con la finalità di accelerare il recupero dei crediti del fondo, sia per quanto concerne i contributi che per quanto attiene alle cosiddette sanzioni amministrative o penalità che siano. Quindi noi dobbiamo cercare, attraverso una nuova formulazione, la possibilità concreta di arrivare rapidamente a questo risultato.

M A R I S . Ma qui non c'entrano i contributi.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Ma i contributi sono la base, le penalità, invece, un accessorio!

Dico la mia opinione di modestissimo relatore. Io sono nettamente contrario a questa soluzione. Se l'organo è unico, non è concepibile che lo stesso ufficio che ha eseguito l'accertamento divenga anche giudice ed emetta il relativo provvedimento. Qui si parla di istanza motivata, un provvedimento di cui non si comprende bene la natura, che potrebbe essere impugnato in Cassazione. Io credo che con questa norma noi creeremmo una serie di contestazioni, rendendo difficile il recupero dei contributi e delle penalità, che sono dovuti da coloro i quali non hanno adempiuto agli obblighi di legge.

Ora, quando si fa riferimento alla legge del 1967 vengono fuori delle questioni che fanno veramente inorridire coloro che hanno pratica di diritto e debbono occuparsi dell'applicazione della legge medesima. Infatti, la legge del 1967 prevede che l'accertamento della contravvenzione sia fatto dagli organi di polizia giudiziaria, i quali passano poi la pratica al prefetto, che emette quel tale provvedimento impugnabile con il ricorso all'autorità giudiziaria. Ricordo perfettamente che, quando si discusse quella proposta di legge alla Commissione giustizia della Camera, mi resi conto che si stava creando un qualcosa di cui ancora oggi subiamo le conseguenze, per la forma ibrida cui si fece ricorso. E basterebbe leggere il commento alla legge!

R I C C I . In ogni caso, si tratta di due organi diversi.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Ma che cosa diciamo, noi, in pratica? C'è un verbale che accerta le inadempienze e che viene notificato nelle forme dovute. Anche per quanto riguarda le contravvenzioni stradali bisogna notificare il verbale, in modo che colui che ha contravvenuto alla norma di legge possa pagare. Quando ciò non avviene, il verbale passa immediatamente al pretore, senza arrivare all'ordinanza motivata, che non è immediatamente esecutiva, ma solo in un secondo momento è dichiarata titolo esecutivo; non so, per esempio, chi ne rilasci la copia in forma esecutiva.

Ora, noi diciamo: anzichè prevedere una doppia procedura, si segua una procedura normale, senza venir meno, con ciò, a nessun principio del nostro sistema attuale. Mi pare, pertanto, che la proposta del collega Torelli, in ordine alla quale mi permetterò di fare qualche rilievo, proponendo qualche miglioramento, sia da accettare come nuovo sistema.

Ricordo che la finalità del presente disegno di legge è quella di recuperare 55 miliardi; ed è bene dire in maniera esplicita che i maggiori inadempienti sono i titolari delle aziende pubbliche di trasporto, i quali debbono sentire il dovere di versare al fondo di previdenza i contributi.

Sono favorevole, pertanto, all'emendamento. Proporrei soltanto che venisse modificato

il quarto comma, nel senso di precisare che il pretore, esaminata la regolarità dell'accertamento, eccetera, ingiunge all'azienda il pagamento immediato delle somme dovute e spese di notifica conseguenti.

T O R E L L I . Vorrei far osservare che sia il testo dell'emendamento sia quello del disegno di legge iniziano con le parole: « Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente ». Come possiamo recuperare la somma relativa alle sanzioni previste dall'articolo 11? Forse converrebbe aggiungere: « Le sanzioni previste dall'articolo 11 e dal primo comma dell'articolo precedente », perchè la forma dell'incasso delle sanzioni di cui all'articolo 11 non è prevista.

P R E S I D E N T E . C'è però l'inconveniente che si crea un lungo procedimento e dovremmo prevedere un nuovo meccanismo per l'incasso.

R I C C I . Credo che sia stato deliberatamente e razionalmente escluso l'articolo 11, in quanto la sanzione amministrativa è precisata nel suo ammontare, cioè 1.000 lire per ogni dipendente non iscritto nell'elenco, 10 mila per ogni mese di ritardo fino ad un massimo di 50 mila lire per 5 mesi di ritardo; questo vuol dire che la sanzione è immediatamente applicabile e repetibile dalla Cassa attraverso la procedura normale, atto ingiuntivo, eccetera. Invece nel caso dell'articolo 12, al primo comma abbiamo una sanzione civile che va da un minimo ad un massimo, da 500 mila lire a 2 milioni: dunque l'entità della sanzione civile, in relazione all'entità dei contributi omessi e alla gravità della omissione, deve essere fissata dall'organo che commina la sanzione. Ecco perchè nel primo caso c'è una procedura di recupero ordinaria, cioè al momento del pagamento viene pagata anche la sanzione; nel secondo caso, poichè la sanzione deve essere determinata da colui che la commina e la valuta, la procedura deve essere diversa.

F E R M A R I E L L O . Si è creata una singolare beffa del destino nel senso che ieri in Sottocommissione si è discusso a lungo e siamo stati convinti a mantenere il testo governativo per le ragioni che tra poco, spero, ci ricorderà il sottosegretario De Marzi; questa mattina, invece, mi trovo di fronte ad una discussione assai tesa e del tutto imprevista.

Per quello che mi riguarda sono ancora convinto, tutto sommato, della bontà del testo governativo rispetto agli emendamenti. Se c'è da cambiare qualcosa cambiamola pure, ma il discorso sull'articolo 13 va fatto in modo che ciascuno di noi possa votare con piena cognizione di causa.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Vorrei fare una rettifica a quello che ha detto il senatore Fermariello: è esatto che si è discusso a lungo ma l'emendamento del senatore Torelli è stato rimandato alla Commissione perchè su di esso non vi era accordo. Ieri ero convinto di quello che sostenevo, oggi sono ancora più convinto della necessità di arrivare alla modifica del testo governativo se vogliamo fare una legge che abbia una possibilità di attuazione.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Prima di tutto desidero far osservare che non si deve ingrandire la portata dell'articolo 13 trattando anche del recupero di 50, 60 miliardi di contributi, perchè il titolo stesso dell'articolo 13 parla di accertamento e contestazione di infrazioni, cioè del recupero delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 500 mila lire ad un massimo di 2 milioni; questo lo dico perchè i membri della Commissione comprendano che il recupero di 50, 60 miliardi è molto diverso da quello di qualche milione.

Dal proprio punto di vista il Ministero del lavoro non può che sostenere questo articolo che è stato concordato con il Ministero di grazia e giustizia, e ritengo che insistendo sull'argomento inizieremmo una discussione che va molto oltre la competenza della Commissione lavoro e che coinvolgerebbe gli

sforzi che abbiamo fatto in queste giornate per varare il disegno di legge. Per un problema di impostazione giuridica di una infrazione di carattere amministrativo non possiamo fermare qualcosa che riveste una importanza tanto più vasta.

F E R M A R I E L L O . Io a mia volta faccio notare che per recuperare 50 mila lire, mettendo in moto altri meccanismi non previsti dall'articolo del testo governativo, si finirebbe con lo spendere mezzo milione.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione*. Ma vi è un articolo che stabilisce le esenzioni dalle tasse di bollo, dalle tasse di registro, eccetera.

M A R I S . Sì, ma il costo della giurisdizione è a carico della collettività; il pretore, il cancelliere, l'ufficiale giudiziario devono essere pagati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13 proposto dal senatore Torelli, quale risulta dopo le modifiche suggerite dal senatore Bisantis e accolte dal proponente:

« Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede.

L'infrazione è immediatamente contestata all'interessato mediante verbale, e se ciò non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro notifica al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'avvertenza, in entrambi i casi, che il trasgressore è ammesso a pagare entro quindici giorni dalla contestazione o notifica al Fondo, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista, previa esibizione della prova dell'avvenuto versamento dei contributi dovuti.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica previsti dal secondo comma del presente articolo, trasmette il verbale di accertamento contenente l'indicazione dei motivi e delle somme dovute per l'infrazione al pretore competente per territorio.

Il pretore, esaminata la regolarità dell'accertamento e la rispondenza delle somme a quanto previsto dall'articolo 12, ingiunge all'azienda in persona del suo legale rappresentante, l'immediato pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica conseguenti.

L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva e pertanto può procedersi all'esecuzione forzata con osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Entro il termine di venti giorni l'interessato può proporre opposizione al pretore mediante ricorso motivato. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione e il termine per la notifica del ricorso da effettuarsi a cura della cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza stabilita.

La data dell'udienza deve essere fissata non oltre venti giorni dalla notifica degli atti.

Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio personalmente senza assistenza di difensori.

Gli atti del procedimento sono esenti da tassa di bollo e di registro e da qualsiasi altra tassa o spesa.

L'obbligazione del pagamento delle somme dovute a norma del precedente articolo 12 non si trasmette agli eredi ».

T O R E L L I . Dichiaro di insistere sull'emendamento da me presentato, di cui il Presidente ha dato testè lettura, in quanto il rappresentante del Governo nel corso del suo intervento non ha saputo dare una ri-

sposta esauriente a due quesiti fondamentali, relativi al fatto che il testo governativo prevede che il pagamento sia effettuato presso l'ufficio del Registro anzichè al Fondo e che lo stesso avvenga al termine dell'opposizione e non immediatamente dopo la notifica della ingiunzione con una procedura notevolmente prolissa.

C O P P O . Per quanto mi riguarda, mi asterrò dalla votazione.

A C C I L I . Anche io dichiaro di astenermi dalla votazione.

R I C C I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13 proposto dal senatore Torelli, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Sanzioni penali*).

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti, a fini di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni a carico del Fondo, è punito con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris, Torelli e Fermariello un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole « l'ammenda » con le altre « la multa ».

Sempre dai senatori Maris, Torelli e Fermariello è stato inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

T O R E L L I . L'emendamento sostitutivo da noi presentato al primo comma dell'articolo in esame si rende, a nostro parere, necessario in considerazione del fatto che gli illeciti contemplati in detto comma rivestono una tale gravità da dover essere puniti con la multa anzichè con l'ammenda.

Per quanto riguarda invece il secondo comma, vi è da rilevare che esso prevede dei veri e propri reati che pertanto debbono essere puniti non con una semplice contravvenzione ma sulla base delle normali disposizioni del codice penale. Abbiamo di conseguenza ritenuto opportuno proporne la soppressione.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti proposti.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto mi riguarda mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dai senatori Maris, Torelli e Fermariello.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato sempre dai senatori Maris, Torelli e Fermariello.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965*).

Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto — al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni *ad personam* di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 — i seguenti coefficienti:

Anno di decorrenza originaria della pensione	Coefficiente di rivalutazione
—	—
ante 1955	1,40
1955	1,35
1956	1,30
1957	1,25
1958	1,20
1959	1,15
1960	1,12
1961	1,10
1962	1,08
1963	1,05
1964	1,03.

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° ottobre 1970.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma le parole « dal 1° ottobre 1970 » con le altre « dal 1° luglio 1970 ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Rivalutazione delle pensioni di riversibilità*).

Le pensioni di riversibilità, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.

I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° ottobre 1970.

C O P P O . Essendo stato approvato dalla Commissione l'emendamento sostitutivo della data del 1° ottobre 1970 con quella del 1° luglio 1970 all'articolo precedente, si rende necessario apportare la stessa modificazione, correlativamente, all'articolo 25. Propongo pertanto di sostituire al secondo comma le parole « 1° ottobre 1970 » con le altre « 1° luglio 1970 ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono, evidentemente, favorevole anche a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Coppo.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 25 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 28 la Sottocommissione propone di inserire un articolo 28-*bis* del seguente tenore:

« *Pensione per anzianità*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di età, possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.

La predetta pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; è calcolata in base alle norme vigenti a tale data; è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non e cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

D E M A R Z I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo in considerazione del fatto che è stato in precedenza approvato l'aumento del contributo previsto all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28-*bis*.

(*È approvato*).

Resta inteso che la numerazione degli articoli del disegno di legge risulterà modificata per effetto dell'aggiunta dell'articolo 28-*bis*.

Art. 41.

(*Entrata in vigore ed abrogazioni*).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con effetto dal 1° luglio 1969, sono abrogati l'articolo 28 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945.

Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonchè l'articolo 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e successive modificazioni. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

B I S A N T I S , *relatore alla Commissione.* Ritengo che il testo governativo non debba essere modificato.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

F E R M A R I E L L O . Noi voteremo a favore del disegno di legge nel suo complesso, come risulta dagli emendamenti apportati, anche se su qualche punto forse si sarebbero potute risolvere in modo migliore talune questioni. Giudichiamo questa conclusione assai positiva e siamo lieti di veder giungere finalmente in porto un provvedimento tanto atteso.

Colgo l'occasione per dichiarare che, poichè su questo medesimo argomento è stato presentato da me e da altri colleghi di diverse formazioni politiche il disegno di legge numero 354, esso ovviamente è da ritenersi, già da ora, da noi stessi ritirato, in quanto sostanzialmente assorbito in quello che stiamo approvando.

C O P P O . Desidero anch'io associarmi alle considerazioni finali espresse dal collega Fermariello, riguardo alla approvazione di questo disegno di legge. Nella sostanza mi sembra che esso dia luogo ad un miglioramento notevole della regolamentazione del Fondo anche se ci si attendeva che venisse fissata una data di decorrenza molto più arretrata di quella ora inserita nel testo governativo. Abbiamo comunque dato la nostra approvazione al compromesso raggiunto ed è stato possibile, finalmente, mettere

su un piano di completo parallelismo questo fondo con quelli di altre categorie. Ciò ha comportato la modifica degli oneri, che non sarà molto bene accolta dagli interessati, perchè gli oneri sono abbastanza rilevanti, ma tale modifica trova compenso in altre innovazioni favorevoli.

Ringrazio in modo particolare il relatore collega Bisantis, per l'impegno con cui ha svolto l'incarico conferitogli.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo esprimo il più vivo compiacimento per la collaborazione avuta da tutti i componenti della Commissione al fine di varare questo disegno di legge, che interessa una grossa categoria di lavoratori e del quale la Commissione stessa parecchie volte aveva sollecitato la presentazione da parte del Governo.

Rivolgo un ringraziamento particolare al relatore Bisantis per l'impegno ed il complesso di studi da lui dedicati al fine del positivo varo del disegno di legge.

Approfitto di questa riunione finale della Commissione, dopo una lunga tornata di lavori, per porgere, a nome del Governo, il più vivo ringraziamento al Presidente e ai componenti della Commissione, per la collaborazione offerta al Governo durante questo periodo veramente laborioso, che ha avuto concreti risultati. Indirizzo questo ringraziamento anche al funzionario del Senato segretario della Commissione, augurando a tutti buone ferie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI